

## Edizione di mercoledì 2 gennaio 2019

### AGEVOLAZIONI

**Mini Ires: il parametro degli investimenti**  
di Sandro Cerato

### CONTROLLO

**Le carte di lavoro del revisore – IV° parte**  
di Francesco Rizzi

### IMPOSTE SUL REDDITO

**La dismissione di opere d'arte per necessità non è attività d'impresa**  
di Alessandro Bonuzzi

### AGEVOLAZIONI

**Ai fini della connessione l'ippoturismo deve essere secondario**  
di Luigi Scappini

### IVA

**Proroga reverse charge al 30 giugno 2022**  
di EVOLUTION

## AGEVOLAZIONI

---

### **Mini Ires: il parametro degli investimenti**

di Sandro Cerato

L'[articolo 1, comma da 28 a 34, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019), oltre ad aver prorogato l'agevolazione dell'iper ammortamento, introduce una **nuova opportunità per le imprese che accantonano gli utili** e che nel contempo effettuano investimenti ed assumono nuovo personale dipendente.

La norma, la cui lettura è tutt'altro che agevole, prevede a partire dal 2019 **l'applicazione dell'Ires ridotta al 15%** (o di una minore Irpef) relativamente al minor importo tra i due seguenti parametri:

- **utili accantonati a riserve** diverse da quelle non disponibili (rientrano nell'ambito delle riserve non disponibili, tipicamente, quelle derivanti da processi valutativi);
- **sommatoria di investimenti** in beni strumentali materiali nuovi e **costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato**.

In questo intervento si focalizza l'attenzione sulle regole per la quantificazione degli **investimenti in beni materiali strumentali** nuovi di cui all'[articolo 102 Tuir](#), individuate nell'[articolo 1 comma 29, lett. b\), L. 145/2018](#).

A tale proposito la norma precisa che rientrano nella **nozione di investimenti** la realizzazione di nuovi impianti nel territorio dello Stato, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni materiali strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive situate in Italia.

È altresì precisato che **sono esclusi gli investimenti in beni immobili e quelli in autovetture concesse in uso promiscuo al dipendente** per la maggior parte del periodo di possesso di cui all'[articolo 164, lett. b-bis\), Tuir](#). Pertanto, ragionando per esclusione, ciò starebbe a significare che assumono rilievo anche gli **investimenti in autovetture** di cui alle lettere a) e b) dell'[articolo 164 Tuir](#), ossia quelle esclusivamente **strumentali** (deducibili integralmente) e quelle ad **uso promiscuo** (deducibili al 20% o all'80% e nei limiti di un costo massimo fiscalmente riconosciuto).

Il secondo aspetto da evidenziare riguarda la **quantificazione dei predetti investimenti**, poiché la norma richiede di individuare il **minor importo tra i due seguenti**:

- **ammortamento dei beni materiali strumentali** (di cui all'[articolo 102 Tuir](#)) acquisiti a

partire dal periodo d'imposta 2019 (tenendo conto che per il primo anno l'ammortamento è ridotto alla metà);

- **incremento del costo fiscale complessivo di tutti i beni strumentali materiali** (ad esclusione degli immobili e delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti), assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo di tutti i beni strumentali materiali (ad esclusione degli immobili e delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti), assunto al netto delle quote di ammortamento dedotte dell'esercizio 2018.

Mentre per la determinazione del primo dei due parametri non si pongono particolari problemi, l'individuazione del **secondo parametro** appare non del tutto semplice.

Più precisamente, si richiede all'impresa di **verificare che al termine di ciascun periodo d'imposta** (a partire dal 2019) l'ammontare del **costo fiscalmente riconosciuto** dei beni esistenti (per quelli nuovi agevolati il costo è assunto al lordo degli ammortamenti) **ecceda il costo dei beni strumentali esistenti al 31 dicembre 2018**.

Pertanto, il “delta” in questione è sempre determinato confrontando l'**ammontare “storico” fisso** (costo dei beni al 31 dicembre 2018) con quello dei **beni materiali esistenti alla fine di ciascun periodo d'imposta**, tenendo conto che per i beni oggetto di investimento agevolato **l'importo deve essere assunto al lordo delle quote di ammortamento dedotto nel periodo d'imposta**.

Come anticipato, il parametro “investimenti” è quindi pari al **minore** tra la sommatoria delle **quote di ammortamento dedotte** in ciascun periodo d'imposta relativamente ai beni oggetto di investimento agevolato ed il **“delta” descritto in precedenza**.

Seminario di specializzazione

## LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Scopri le sedi in programmazione >

## CONTROLLO

---

### ***Le carte di lavoro del revisore – IV° parte***

di **Francesco Rizzi**

Nella comune **prassi**, ciascuna **carta di lavoro**, al di là del suo contenuto specifico (che dipenderà dall'oggetto di indagine del revisore), **contiene** i seguenti **elementi**:

- il **titolo** della carta di lavoro (che deve riferirsi al **contenuto** della carta di lavoro);
- la **numerazione** della carta di lavoro, secondo un **indice** prestabilito;
- l'indicazione della **società** assoggettata a revisione;
- l'indicazione del **bilancio** a cui si riferisce la revisione;
- l'indicazione “**preparata dal cliente**”, nel caso in cui il documento sia stato predisposto dalla **società** assoggettata a revisione;
- l'**indicazione** e la **firma** di chi ha svolto il **lavoro** e **preparato** la carta di lavoro;
- la **data** in cui è stata **predisposta** la carta di lavoro;
- l'**indicazione** e la **firma** di chi ha **riesaminato** il lavoro e la relativa carta di lavoro;
- la **data** in cui è stata **riesaminata** la carta di lavoro;
- l'indicazione di eventuali **collegamenti** con altre carte di lavoro;
- la **descrizione** delle **attività** di revisione svolte e degli **aspetti significativi** emersi;
- gli **esiti** delle procedure;
- gli **elementi probativi** acquisiti;
- le **conclusioni**

Per **ogni** incarico di revisione, il revisore deve **creare** un apposito **fascicolo** di revisione. Nella **prassi** detto fascicolo sarà a sua volta articolato in **due raggruppamenti** di documentazione, a loro volta rappresentativi delle **due** principali **tipologie** di carte di lavoro:

- le carte di lavoro “**permanenti**” (dette anche “**permanent file**”) che sono utilizzabili per **più di una** revisione;
- le carte di lavoro “**correnti**” (dette anche “**current file**”) che sono riferite **soltamente** all'**esercizio** oggetto di revisione.

I “**permanent file**” sono tutti quei **documenti** che includono **informazioni** della **società** assoggettata a revisione aventi un **utilizzo pluriennale** (detti anche “**carryforward documents**”), quali, ad esempio, lo **statuto** e l'**atto costitutivo**, gli eventuali **patti parasociali**, la **visura** camerale, i **contratti** a medio-lungo termine (finanziamenti, mutui, leasing, ecc.), i contratti contenenti **impegni pluriennali** con clienti, fornitori o con **parti correlate**, i **contratti di lavoro**, l'**organigramma**, i **bilanci** e le **dichiarazioni fiscali** dei **precedenti** esercizi, ecc..


I “**current file**” sono invece tutti quei **documenti** e quelle **carte di lavoro** che fanno esclusivo

riferimento all'**esercizio** oggetto di revisione e che pertanto, avendo un **utilizzo corrente**, vengono **rinnovate** ad ogni **nuovo** esercizio.

A loro volta i “**current file**” vengono spesso **suddivisi** in altri **due sottogruppi** di documentazione e segnatamente:

- i “**general file**”, consistenti in tutti quei documenti che hanno una **valenza generale**, quali il **bilancio**, il **bilancio di verifica** e la **relazione di revisione**. Tale raggruppamento accoglie anche tutte quelle evidenze documentali che **non** fanno parte **né** dei “*permanent file*” **né** degli “*analysis file*”(di seguito descritti);
- gli “**analysis file**”, consistenti in ogni altra **carta di lavoro** (tra cui i **test** riferiti alle singole **voci** o **asserzioni** di bilancio), in ogni documentazione analitica delle **verifiche** svolte (spesso allegata alle carte di lavoro), nelle **attestazioni della direzione**, nelle cosiddette “**lead schedule**” (schede in cui per ciascuna **voce** di bilancio o **raggruppamento** di voci, vengono riportati i **saldi** dell'**esercizio** oggetto di revisione e del **precedente**, nonché i **commenti** del revisore su eventuali **aspetti significativi** emersi e sulle **conclusioni** raggiunte) e nelle “**sublead schedule**” (schede ove vengono riportati i **dettagli** analitici della **scomposizione** dei **saldi** indicati nelle *lead schedule*).

In forma **schematica**, il **sistema di archiviazione** delle **carte di lavoro** può dunque essere rappresentato nel seguente modo:



Utili **facsimili** di **carte di lavoro** riferiti alle **diverse fasi** dell'attività di **revisione del bilancio** (sia in formato Word che Excel), facilmente **adattabili** alle diverse **specificità** e **dimensioni** delle imprese assoggettate a revisione, possono rinvenirsi negli **allegati** al documento **“Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”** pubblicato dal **CNDCEC**.

Altrettanto validi **facsimili** di **carte di lavoro** utilizzabili nell'ambito della **revisione della regolare tenuta della contabilità sociale** (anch'essi sia in formato Word che Excel), possono rinvenirsi nel supporto denominato **“Documento applicativo del principio di revisione (SA Italia) 250B”**, pubblicato dal **CNDCEC**.

Entrambi i documenti di prassi possono essere **scaricati** dalla sezione tematica sulla **revisione legale** presente nell'**area istituzionale** del **sito** del **CNDCEC**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

*Special Event*

## I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***La dimissione di opere d'arte per necessità non è attività d'impresa***

di Alessandro Bonuzzi

La **dimissione del patrimonio artistico** di proprietà del **collezionista**, avvenuta in modo **massiccio molto tempo dopo** l'acquisizione delle opere d'arte e dovuta a **necessità personali**, **non è sottoponibile a tassazione** a differenza dei proventi dell'attività d'impresa.

Lo ha stabilito la **CTR Piemonte** con la [sentenza n. 1412](#) del **18.09.2018**.

La vicenda riguarda la **sottile linea di demarcazione** che si innesta sul **piano fiscale** tra la figura del **mercante d'arte**, da considerare a tutti gli effetti un soggetto esercente attività d'impresa, e la figura del **collezionista** di opere d'arte, da inquadrarsi quale "mero" appassionato.

In particolare, il caso oggetto della sentenza in commento trae origine da avvisi di accertamento emanati dall'Agenzia delle entrate a seguito di un'**indagine finanziaria** espletata per gli anni 2010 e 2011 sui **conti correnti** di un contribuente dai quali risultavano movimenti di **accredito/prelievo**.

Siccome il contribuente ha giustificato gli introiti contestati con la **vendita di opere d'arte di sua proprietà**, il Fisco qualificava le cessioni alla stregua di **esercizio di attività commerciale**, con conseguente ripresa a tassazione degli imponibili, oltre che ai fini **Irpef**, anche ai fini **Iva** e **Irap**.

La **CTP di Novara**, con la [sentenza n. 15/02/17 del 31.01.2017](#), censurava gli atti di accertamento, **escludendo** la sussistenza di un'**attività imprenditoriale**.

L'Agenzia impugnava la pronuncia dei giudici di prime cure, asserendo nell'appello che solo gli **atti isolati** di produzione di beni o commercio esulano dall'attività commerciale. Di contro, il contribuente avrebbe posto in essere **cessioni reiterate** le quali, insieme alla sua competenza in materia, non potevano che configurare la ricorrenza delle **principalì caratteristiche** dello svolgimento di un'attività imprenditoriale: **continuità, abitualità e professionalità**.

Il contribuente, invece, ribadiva in secondo grado le difese svolte in primo grado a sostegno della correttezza delle sentenza impugnata, eccependo di non aver **mai svolto attività commerciale**, siccome le vendite delle opere d'arte erano da riconnettersi alla **volontà di dismettere il proprio patrimonio artistico** non per un intento speculativo, bensì per **vicende giudiziarie che avevano compromesso la sua immagine in modo irreparabile**. Peraltra, la

dismissione del patrimonio artistico era avvenuta nei confronti di **conoscenti** e di **case d'asta professionali**, senza aver messo in atto un'organizzazione imprenditoriale con coinvolgimento di risorse umane e materiali.

La CTR Piemonte ha **respinto l'appello** dell'Agenzia **confermando** la decisione della Commissione Provinciale.

A parere della Commissione Regionale, infatti, un conto è la dismissione di opere d'arte, avvenuta, come nel caso di specie, **in modo massiccio molto tempo dopo le relative acquisizioni** da parte del **collezionista proprietario**, altra cosa è, invece, lo svolgimento di un'attività imprenditoriale diretta alla compravendita di opere d'arte.

Quindi, deve ritenersi che **“La dismissione di un patrimonio artistico di proprietà del collezionista non è sottoponibile a tassazione a differenza dei proventi dell'attività d'impresa”**.

Peraltro, il fatto che un collezionista acquisti e venda opere d'arte è **normale**; in tal senso, il **tempo dedicato** alla creazione e al mantenimento della propria collezione e l'esperienza accumulata in materia artistica **non integrano la ripetizione di atti di commercio** tipica dell'esercente professionale di un'attività imprenditoriale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto la contestazione dell'Agenzia delle entrate nei confronti del contribuente deve pertanto ritenersi **infondata**, dovendosi escludere la ricorrenza di un'attività commerciale.

Seminario di specializzazione

## CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Ai fini della connessione l'ippoturismo deve essere secondario***

di Luigi Scappini

L'Agenzia delle entrate, con la **risposta a interpello n. 138** è tornata occuparsi di **attività connesse all'agricoltura**, in special modo di quelle consistenti nelle **prestazioni di servizi**.

Il caso riguardava un coltivatore diretto, svolgente l'attività di coltivazione di piante da foraggio e altri seminativi che, una volta persi i requisiti per l'esercizio dell'attività agritouristica, aveva iniziato quella di **turismo rurale**, come regolamentata, nel caso di specie, dall'[\*\*articolo 2 L.R. Veneto 28/2012\*\*](#).

Nello specifico, l'attività consisteva nell'erogazione di servizi di **escursioni**, all'interno e all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, **a cavallo (ippoturismo)**, utilizzando propri animali.

A parere dell'**istante**, tali attività potevano essere considerate come prestazioni di servizi **connesse** all'attività agricola, e come tali potevano essere **tassate forfettariamente** ai sensi dell'[\*\*articolo 56-bis, comma 3, Tuir\*\*](#).

Tali attività rappresentano, come noto, una delle **novità** della riforma del **2001**, con la quale il Legislatore ha introdotto una **figura di imprenditore agricolo moderna** e dinamica che, oltre alle tradizionali attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali, può fornire beni e servizi quali, ad esempio l'attività **agrituristica** e il **conto terzismo**.

Se, nel primo caso, da un punto di vista fiscale, il Legislatore ha introdotto una norma esterna, l'[\*\*articolo 5 L. 413/1991\*\*](#), nel secondo sono state introdotte due norme *ad hoc*, l'[\*\*articolo 56-bis, comma 3, Tuir\*\*](#) ai fini dell'imposizione diretta e l'[\*\*articolo 34-bis D.P.R. 633/1972\*\*](#) ai fini Iva.

Inoltre, si deve ricordare che, per espressa previsione del successivo **comma 4**, la **tassazione forfettaria**, in misura pari al 25% dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, prevista dall'[\*\*articolo 56 bis, comma 3, Tuir\*\*](#), è **inapplicabile** all'imprenditore agricolo avente forma giuridica **diversa da persone fisica, società semplice e ente non commerciale**.

Come noto, tuttavia, per poter applicare le suddette norme, bisogna verificare il rispetto, innanzitutto, di quanto previsto all'[\*\*articolo 2135 cod. civ.\*\*](#), in particolare il **comma 3**, ove vengono considerate come **connesse** "le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e

*forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.*

Ne deriva che, come noto, devono essere rispettati **due requisiti**:

1. **soggettivo**: chi svolge le attività connesse deve essere di per sé un imprenditore agricolo e
2. **oggettivo**: nello svolgimento di tali attività devono essere utilizzate “prevalentemente” attrezzature o risorse dell’azienda “normalmente” impiegate nell’attività agricola principale.

L’Agenzia delle entrate ricorda che, in sede di primo commento delle novità introdotte con la riforma del 2001, con la [circolare 44/E/2002](#) è stato chiarito che la **normalità** deve intendersi come **l’impiego** in via **continuativa** e **sistematica** delle attrezzature nell’attività agricola principale. Inoltre, le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell’attività connessa in **misura prevalente** rispetto all’utilizzo operato nell’attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento.

In merito alla prevalenza, la successiva [circolare 44/E/2004](#) ha affermato che, ai fini della verifica, “può adottarsi un criterio basato sul confronto tra il **fatturato** realizzato con l’impiego di attrezzature o risorse aziendali; in tal modo, il requisito della “prevalenza” è rispettato quando il fatturato derivante dall’impiego da attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola principale è superiore al fatturato ottenuto attraverso l’utilizzo delle altre attrezzature o risorse.”.

A bene vedere, tale **parametrizzazione** in termini di **redditività non è prevista** dalla normativa **civistica** e da quella **fiscale**; spesso le attività **connesse**, attività che nascono come commerciali e che solamente al rispetto dei requisiti richiamati, per *fictio iuris*, assumono la natura di connesse alle agricole, sono di per sé attività che potranno generare maggiori ricavi. Si pensi al caso dell’**agriturismo**.

Il **vero parametro** da prendere a riferimento è quindi l’**utilizzo in via prevalente** delle attrezzature o delle risorse umane nell’attività agricola principale, in un contesto di normalità, fermo restando la possibilità di avvalersi anche, in via residuale, di attrezzature non normalmente utilizzate nella propria azienda.

Nel caso di specie, tale requisito **non sussisteva** in quanto, come risultava dalla **visura** presso il **Registro delle Imprese**, l’**attività principale** era quella del **turismo rurale** mentre la coltivazione agricola assumeva la veste di secondaria; inoltre, le attrezzature e le risorse utilizzate erano diverse da quelle impiegate per la coltivazione del fondo.

Ne deriva che, come correttamente concluso dall’Agenzia delle entrate, tale attività doveva concorrere a formare il **reddito d’impresa** in base ai **criteri ordinari**.

Seminario di specializzazione

## LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PROBLEMATICA GIURIDICO – FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

### **Proroga reverse charge al 30 giugno 2022**

di **EVOLUTION**

**L'articolo 17 del D.P.R. 633/1972 rappresenta una delle disposizioni più importanti contenute nella legge Iva, giacché, così come si evince dalla rubrica innovata di recente ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera, del D.Lgs. 24/2016, individua il soggetto debitore dell'imposta.**

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

**Qui di seguito si commenta la proroga dell'inversione contabile disposta ad opera del decreto fiscale 2018.**

Il [comma 6 dell'articolo 17 del D.P.R. 633/1972](#) contiene un elenco di **operazioni interne** effettuate **tra soggetti residenti** alle quali va applicata il meccanismo di **inversione contabile**, esposte nella tabella seguente.

<b>Lettera a)</b>	Prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera <i>a-ter</i> ), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori
<b>Lettera a-bis)</b>	Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali e abitativi per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione
<b>Lettera a-ter)</b>	Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici
<b>Lettera a-quater)</b>	Prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che si è reso aggiudicatario di una

commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura in *split payment* (l'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea)

- Lettera b)** Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radio mobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative
- Lettera c)** Cessioni di *console* da gioco, *tablet PC* e *laptop*, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale
- Lettera d-bis)** Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'[articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003
- Lettera d-ter)** Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica
- Lettera d-quater)** Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a)

In sede di conversione del D.L. 119/2018 è stato recepito il **differimento al 30 giugno 2022**, di cui alla Direttiva 2018/1695/CE, dell'applicazione del meccanismo del **reverse charge** alle operazioni previste dalle **lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater)** del [comma 5 dell'articolo 17 del D.P.R. 633/1972](#).

In particolare, la [lettera c\) del comma 6 dell'articolo 17 del D.P.R. 633/1972](#) prevede l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni “*di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale*”.

La **precedente formulazione** della norma – in vigore fino al 1° maggio 2016 – **limitava** l'applicazione del *reverse charge* ai soli “*dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale*”.

Sul tema è intervenuta l'Agenzia delle Entrate fornendo gli **opportuni chiarimenti** con la [circolare 21/E/2016](#).

L'ampiamento dell'ambito applicativo dell'inversione contabile alle cessioni di “**console da gioco, tablet PC e laptop**” si applica a decorrere dal 2 maggio 2016.

Ai fini dell'individuazione dei "tablet PC" e "laptop," non rileva la **denominazione** "commerciale", bensì, la circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale, aventi le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso codice di **Nomenclatura Combinata** (NC):

- *console* da gioco, (NC 9504 50 00);
- *tablet PC* (NC 8471 30 00);
- *laptop* (NC 8471 30 00).

L'acquirente soggetto passivo è **obbligato** all'assolvimento dell'imposta mediante *reverse charge* anche se **non stabilito in Italia** o **non avente stabile organizzazione in Italia**. Per assolvere gli adempimenti Iva, il cessionario – non stabilito o in assenza di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – dovrà **identificarsi** ai fini Iva in Italia oppure nominare un **rappresentante fiscale** italiano.

L'obbligo del meccanismo dell'**inversione contabile** trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase **distributiva** che **precede il commercio al dettaglio**.

Pertanto, per le cessioni che si verificano in tutte le **fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio**, il **destinatario** della cessione, se **soggetto passivo** d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all'**assolvimento** dell'imposta, in luogo del cedente.

**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Collegati con i valori della professionalità

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >